


# La Calabria dall'Unità al secondo dopoguerra

*Liber amicorum*  
*in ricordo di Pietro Borzomati*

*a cura di*  
**Pantaleone Sergi**

*presentazione di*  
**Giuseppe Caridi**



DEPUTAZIONE  
DI STORIA  
PATRIA PER  
LA CALABRIA

## La nomina dei vescovi delle diocesi meridionali nell'Italia unita. Il caso di monsignor Francesco Saverio Mangeruva vescovo di Gerace (1872-1905)

*Enzo D'Agostino*

Quando Garibaldi, alla testa dei Mille, oltrepassò lo Stretto di Messina e sbarcò in Calabria (nella notte tra il 19 e il 20 agosto 1860), la sede vescovile di Gerace era vacante, poiché un paio di mesi prima, l'11 giugno, era morto il legittimo titolare Pasquale Lucia (1852-1860)<sup>1</sup>, e non si era ancora provveduto a nominare il successore, atto che avrebbe dovuto promuovere il re di Napoli, il quale, prima che della facoltà di concedere *il Regio exequatur* sulle provvisori ecclesiastiche interessanti il Regno<sup>2</sup>, era titolare del *diritto di presentazione* dei candidati alle cattedre vescovili delle Chiese di *Regio patronato*, quale era allora anche la Chiesa di Gerace<sup>3</sup>.

Sbarcato Garibaldi in Sicilia, il re di Napoli – era Francesco II – aveva però ben altri problemi cui far fronte, e si sa quale fu poi la sua sorte: lasciata per sempre Napoli, si rinchiuse nella fortezza di Gaeta per un'estrema resistenza e dovette assistere – impotente – all'avvento di Vittorio Emanuele II con il titolo di re d'Italia, il quale *abolì* i Borbone, ma non i privilegi da essi detenuti, tenendosi ben stretto il *Regio patronato* sulle Chiese meridionali e lasciandolo in eredità anche ai suoi successori fino alla firma dei *Patti lateranensi*.

Ora, come si sa, Pio IX non riconobbe mai a Vittorio Emanuele la legittimità del titolo di re d'Italia né riconobbe il nuovo Stato. Come conseguenza, nessuno dei suoi ecclesiastici poté mai proporsi per la nomina

<sup>1</sup> Su questo vescovo, cfr. il mio *I Vescovi di Gerace-Locri*, Frama Sud, Chiaravalle Centrale 1981, pp. 200-204.

<sup>2</sup> Sull'*Exequatur*, cfr. la relativa voce di ARTURO CARLO JEMOLO in «Enciclopedia Italiana», Roma 1932 (e la bibliografia ivi segnalata).

<sup>3</sup> Ultima, in Calabria, Gerace era stata dichiarata di *Regio patronato* il 1° giugno 1803, dopo un *iter* istruttorio iniziato nel 1791: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio del Cappellano Maggiore, Processi di Regio patronato e diversi*, v. 1061, f. 45. Una copia del decreto originale, autenticata dal vescovo Giuseppe Maria Pellicano (1818-1833), è in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO "MONSIGNOR VINCENZO NADILE" - LOCRI [d'ora in poi ASDL], *Vescovi, Bollario Pellicano*, f. 47rv.

regia a una *sede di Regio patronato*; pertanto, dopo il 1860, tutte le Chiese meridionali, a mano a mano che morivano i titolari, rimasero vacanti. Questa condizione, in Calabria, oltreché a Santa Severina<sup>4</sup>, toccò a Gerace, ed è appunto delle vicende della collazione della sua cattedra che si occupa questo saggio, attraverso l'utilizzazione della documentazione specifica conservata nel fondo culto dell'Archivio Centrale dello Stato, volendo in qualche modo accogliere una pressante sollecitazione di Pietro Borzomati sulla necessità di avviare – su «temi così suggestivi e fondamentali» quali le vicende degli *exequatur* ai vescovi del Sud e la soppressione dei beni ecclesiastici dopo la legge del 1867 – «opportune ricerche, diocesi per diocesi, al fine di avere un quadro veramente obiettivo di situazioni così delicate che potrebbero chiarire definitivamente molti punti oscuri anche della cosiddetta questione romana»<sup>5</sup>.

\* \* \*

Le modalità della formazione e la proclamazione del Regno d'Italia portarono con sé la questione molto seria dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, con quest'ultima per nulla tranquillizzata dalla formulazione liberal-cavouriana "libera Chiesa in libero Stato" né rassicurata dell'adozione di Firenze come capitale. Tuttavia, malgrado le tensioni ufficiali e pubbliche, ufficiosamente, prima e dopo il 1865, non mancarono tentativi per addvenire a una regolamentazione, istituzionale e patrimoniale, dei rapporti tra la Chiesa e l'Italia.

Nella primavera del 1866, il presidente del Consiglio dell'epoca, Bettino Ricasoli, inviò a Roma il senatore Saverio Francesco Vegezzi per cercare di risolvere in qualche modo il problema della copertura delle sedi vescovili vacanti, che nel frattempo avevano toccato la cifra di 108 su 277. La missione di Vegezzi fallì, ma nel mese di dicembre dello stesso anno l'impresa fu affidata, con esito relativamente felice, a Michelangelo Tonello e si raggiunse un accordo che consentì la nomina o il trasferimento di 37 vescovi, tra i quali alcuni sicuramente legati alla monarchia, come monsignor Alessandro Riccardi di Netro a Torino e monsignor Luigi Nazari di Calabiana a Milano<sup>6</sup>. Non contemplando l'accordo le Chiese di *Regio patronato*,

<sup>4</sup> Rimase vacante il 23 novembre 1861 per la morte di monsignor Annibale Montalcini.

<sup>5</sup> PIETRO BORZOMATI, *Il problema del R. Exequatur per i vescovi delle diocesi del Sud. Nons. Curcio vescovo di Oppido mamertina*, in Id., *La Calabria nell'Età contemporanea (ed altri scritti)*, Editori Meridionali Riuniti, Reggio Calabria 1977, pp. 193-206, qui 193.

<sup>6</sup> Cf. ALFREDO CAPONE, *Destra e Sinistra da Cavour a Crispi*, UTET, Torino 1981 (Storia

la nostra Gerace continuò a rimanere vacante e la sua mensa amministrata dal Demanio.

Mentre si svolgevano le missioni Vegezzi e Tonello,

«Ricasoli sollecitò i ministri della giustizia e delle finanze Borgatti e Scialoja a preparare un progetto di legge sulla “libertà della Chiesa e la liquidazione dell’asse ecclesiastico” che affrontasse la questione patrimoniale nell’ambito di un orientamento separatista. Tale progetto, presentato alla Camera il 17 gennaio 1867, pur risentendo delle oscillazioni teoriche del Ricasoli, fu tra i migliori e fra i più liberali elaborati dalla Destra, fondato com’era sulla rinunzia da parte dello Stato ad ogni ingerenza nella vita della Chiesa. Lo Staro rinunciava ad intervenire nella nomina dei vescovi e così pure al *placet* e all’*exequatur*; d’altra parte la Chiesa doveva rinunciare alla pretesa di attribuire efficacia normativa, nello Stato, alle sue costituzioni e al suo diritto»<sup>7</sup>.

Malgrado tante buone intenzioni, però, sopravvennero le leggi sulla soppressione dei luoghi pii, con incameramento dei relativi patrimoni<sup>8</sup>, l’avventura garibaldina di Mentana (1867), il “20 settembre del 1870”: i rapporti tra il Regno e la Chiesa non solo non si rappacificarono, ma divennero sempre più tesi e, con il papa dichiaratosi prigioniero dello Stato italiano, ufficialmente si interruppero.

L’unilaterale legge delle guarentigie (13 maggio 1871), per quel che ci riguarda qui, abolì, sì, «l’ *exequatur* e il *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche» (art. 16), ma, sancendo (art. 15, ultimo comma) che «nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato», continuò a rendere praticamente impossibile la copertura delle cattedre vacanti, dal momento che, come abbiamo già visto, non riconoscendo la legittimità del Regno, il papa non consentiva che alcun ecclesiastico chiedesse la nomina a una cattedra di *Regio patronato*; né lo Stato, da parte sua, accettava di

d’Italia, diretta da GIUSEPPE GALASSO, XX), p. 97; MARIO CARAVALE, ALBERTO CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, UTET, Torino 1978 (Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, XIV), p. 726 (e la bibliografia ivi segnalata, cominciando da ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII*, Ein audi, Torino 1965).

<sup>7</sup> A. CAPONE, *Destra e Sinistra*, p. 97.

<sup>8</sup> Furono allora soppressi, cioè privati del riconoscimento giuridico 25.000 enti ecclesiastici, tutti forniti di un proprio patrimonio, ma privi di cura di anime. In precedenza, estendendo al resto del paese la legislazione piemontese, erano stati soppressi, tra l’altro, anche gli ordini religiosi: cf., in proposito, ROMEO ASTORRI, *Leggi eversive, soppressione delle corporazioni religiose e beni culturali*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico egli archivi monastici nei monumenti nazionali*. Atti del Convegno di Studio, Veroli-Ferentino 6-8 novembre 1998, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma 2000, pp. 42-69; LORENZO FURGIELE, *La Sinistra e i cattolici. Pasquale Stanislao Mancini giurisdizionalista anticlericale*, Vita e Pensiero, Milano 1985.

concedere l'*exequatur* a un atto di nomina che considerava di propria competenza. E siccome Gerace era una Chiesa tenuta di *Regio patronato*, la sua cattedra, vacante dall'11 giugno 1860, continuò a essere tale e continuò a essere governata da un vicario capitolare (Michele Sirgiovanni fino ai primi giorni del mese di marzo del 1869, Gaetano Scaglione dall'8 marzo dello stesso anno)<sup>9</sup>.

Tutto ciò fino al 6 maggio 1872, giorno in cui Pio IX, rompendo ogni indugio e ignorando il diritto di presentazione rivendicato da Vittorio Emanuele II, decise di provvedere direttamente alla copertura di tutte le cattedre da tempo vacanti, facendo cadere le proprie scelte su ecclesiastici che offrivano assoluta garanzia di esclusiva fedeltà al papa e della piena accettazione del concilio Vaticano I, vale a dire dell'infallibilità e del primato del pontefice nella fede e nel governo della Chiesa, incluso – ovviamente – il diritto all'esercizio del potere temporale, conculcato dal nuovo Stato, che, pertanto, bisognava evitare di riconoscere<sup>10</sup>.

Nella scelta dei vescovi, oltre – naturalmente – alle capacità pastorali,

«altro essenziale criterio – scrive Alberto Monticone – fu la sicura preparazione dottrinale, verificata e attestata in una università pontificia o in analoga istituzione riconosciuta dalla S. Sede. Un buon licenziato o meglio addottorato in teologia, proveniente da una scuola controllata, offriva garanzie di fedeltà al magistero, necessarie in tempi tanto difficili, ma a lui si richiedeva anche di saper adoperare il suo bagaglio dottrinale in senso controversistico, al fine di affrontare agguerritamente tutte le possibili battaglie con gli avversari della Chiesa e della fede»<sup>11</sup>.

Corrispondendo a tale profilo di vescovo, a Gerace fu nominato Francesco Saverio Mangeruva<sup>12</sup>, arcidiacono della collegiata della vicina Sinopoli, che aveva già l'età matura di quasi cinquant'anni, solidi studi presso i Gesuiti, laurea in teologia e in diritto canonico, un'ottima fama di predi-

<sup>9</sup> Cf. il mio *La Cattedra sulla Rupe. Storia della Diocesi di Gerace (Calabria) dalla soppressione del rito greco al trasferimento della sede (1480-1954)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 263-273.

<sup>10</sup> Cf. ALBERTO MONTICONE, *L'episcopato italiano dall'Unità al Concilio Vaticano II*, in MARIO ROSA, *Clero e società nell'Italia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 1972, pp. 257-330, qui 266.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 267.

<sup>12</sup> F. S. Mangeruva nacque a Sinopoli (diocesi di Mileto) il 7 gennaio 1823; ebbe i primi ordini sacri e un beneficio a 13 anni; a 14 fu nominato canonico della Collegiata di Sinopoli; a 22 (il 20 settembre 1845) fu ordinato sacerdote e successivamente conseguì la laurea in teologia e in diritto canonico. Preconizzato vescovo di Gerace nel mese di febbraio del 1872, fu nominato il 6 e consacrato il 9 maggio successivi. Su di lui, cfr. i miei *I Vescovi* cit., pp. 209-215, e *La Cattedra sulla Rupe* cit., pp. 273-293.

catore; quanto alle idee politiche, i rapporti delle autorità statali asserivano che «non costa[va] che avesse commesso alcun atto appuntabile e contrario all'attuale governo, sebbene lo si dicesse propenso alla caduta dinastia borbonica»<sup>13</sup>.

Certamente non a causa di tale supposta propensione, ma per non riconoscere implicitamente la legittimità del nuovo Stato, il neo vescovo di Gerace si guardò bene dal presentare al Governo italiano la bolla di nomina perché fosse munita del *Regio exequatur*<sup>14</sup>; tuttavia, ancor prima di avere in mano la bolla pontificia, senza minimamente menzionarla, un tentativo inteso a ottenere il vitale *exequatur* egli l'aveva fatto, attraverso la seguente accorta e generica – ma anche ingenua – partecipazione al ministro guardasigilli dell'epoca<sup>15</sup>:

«Eccellenza, Avendo voluto la Santità di Nostro Signore sovvenire ai gravissimi bisogni delle Chiese vacanti d'Italia nel Concistoro in forma privata, tenuto nel giorno 6 del volgente Maggio, si è degnato eleggermi Vescovo della Diocesi di Gerace. Nel dare pertanto a V.E. notizia della seguita elezione, confido che il Governo darà gli opportuni provvedimenti a rimuovere qualunque ostacolo che possa impedirmi il pieno esercizio del mio Pastorale ministero. – Francesco Saverio Vescovo di Gerace»<sup>16</sup>.

Non è facile capire attraverso quale ragionamento monsignor Mangeruva – ma, successivamente, anche la diplomazia pontificia – potesse ritenere che scrivere a un ministro non comportasse l'implicito riconoscimento della legittimità dello Stato del cui governo quel ministro era rappresentante; questa dovendo essere anche la sua opinione, il guardasigilli chiamato in causa aveva già fatto approntare una risposta al Mangeruva, ancorché dilatoria, rassicurante, come attesta la seguente minuta di lettera:

«Ho ricevuto la lettera di V.S. nella quale, partecipando di essere stato eletto Vescovo

<sup>13</sup> ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi ACS), *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Il Procuratore del Re di Palmi al Procuratore Generale di Catanzaro, Palmi 12.6.1872; Ivi, Il Procuratore Generale del Re al Ministro guardasigilli, Catanzaro 6 agosto 1872. In effetti, nel 1861, Mangeruva era stato processato con l'accusa «di clandestine riunioni allo scopo di cospirare contro il Governo», ma era stato completamente assolto, e nel 1865 gli era stato chiuso dal prefetto di Reggio Calabria il collegio per gli studi superiori che aveva fondato qualche anno prima nel paese natio.

<sup>14</sup> La Santa Sede proibiva espressamente di presentare la bolla di nomina alle autorità governative. La stessa doveva essere «esposta nella sacrestia della Cattedrale alla visione dei fedeli che a loro volta avrebbero potuto sollecitare dal ministro di grazia e giustizia il riconoscimento per il loro pastore»: P. BORZOMATI, *Il problema dell'exequatur* cit., 196.

<sup>15</sup> Era l'on. Giovanni De Falco.

<sup>16</sup> ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Mons. Mangeruva al Ministro guardasigilli, Sinopoli 23 maggio 1872



della chiesa di Gerace, dichiara di confidare che il Governo darà gli opportuni provvedimenti a rimuovere qualunque ostacolo che possa impedirle il pieno esercizio del suo pastorale ufficio.

Mi è grato assicurare V.S. che nessun ostacolo sarà frapposto all'esercizio del suo alto ministero, e che il Governo veglierà perché le leggi le quali guarentiscono la libertà che a quella si appartiene siano scrupolosamente osservate. E la S.V.I. può esser certa che, appena mi sarà data comunicazione dell'atto della nomina che mi accenna, curerò che ne sia ordinata l'esecuzione, e fatta la consegna delle temporalità della Sede alla quale è stata elevata.

Accolga i sensi della mia distinta considerazione. – Il Ministro<sup>17</sup>,

La lettera – priva soltanto della data e della firma è conservata nel fondo culto dell'Archivio Centrale dello Stato, ma che non fu mai spedita, perché – si legge in un appunto di un funzionario – «trattandosi di un Vescovato di R. patronato, S.E. credé per non recare pregiudizio alla corona di non rispondere alla lettera di partecipazione del vescovo»<sup>18</sup>.

È dunque evidente, come si evince dall'appunto e dal testo della mancata risposta al Mangeruva, che il vero problema non consisteva tanto nella concessione del *R. exequatur*, quanto nel riconoscimento da parte della Chiesa del *R. patronato* sulla cattedra di Gerace, comportando ciò, tra l'altro, il diritto del re di presentare un proprio candidato per la nomina a vescovo.

Fallito quell'ingenuo tentativo, e non potendo percorrere altre vie per ottenere il riconoscimento governativo, Francesco Saverio Mangeruva si adattò a fare il suo ingresso in diocesi e a prendere possesso della cattedra, il 24 giugno 1872, in forma quasi privata, ufficialmente ignorato dalle autorità civili, tranne verosimilmente da quelle comunali<sup>19</sup>.

Così facendo, il neo vescovo dava una ulteriore prova di fedeltà alle direttive pontificie, ma accettava un onere veramente pesante, poiché la mancanza del riconoscimento governativo comportava, con l'invisibilità civile, l'indisponibilità delle temporalità della sede, cioè del patrimonio e delle rendite della mensa – che continuavano ad essere amministrati per conto dello Stato dal *R. Economato Generale de' Benefizi vacanti per le Pro-*

<sup>17</sup> Ivi, Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a Monsignor Francesco Saverio Mangeruva, Roma, maggio 1872.

<sup>18</sup> Ivi, L'appunto è siglato in maniera illeggibile.

<sup>19</sup> In verità, VINCENZO FRAGOMENI (*Vitae Episcoporum Ecclesiae prius Locrensis inde Hieracensis*, in *Constitutiones et acta Synodi Hieracensis ab Ill.mo et R.mo Francisco Xaverio Mangeruva Episcopo diebus 22, 23 et 24 Maii I.D. MDCCCLXXIX celebratae*, Ex Typographia Hospitii Mendicorum, Neapoli 1880, pp. 312-334, qui 334) scrive che Mangeruva entrò a Gerace «solemniter», ma evidentemente si riferisce all'accoglienza tributatagli dal clero e dal popolo e, forse, dalle autorità comunali, non certo dalle autorità statali, verosimilmente assenti perché egli non aveva ricevuto l'*exequatur*.

*vince napoletane* – e persino del seminario e dell'episcopio, occupati sin dal 1860 dal Regio Esercito e dai Reali Carabinieri.

Quanto all'episcopio, tuttavia, grazie alla disponibilità degli amministratori comunali e col parere favorevole dell'Economato Generale e del guardasigilli, nel 1874 fu accolta la domanda inoltrata dal vicario generale – non dal vescovo, si badi bene – per avere la disponibilità di una parte dei locali – un “quartino” – «per alloggarvi la curia»<sup>20</sup>, che il Mangeruva aveva potuto tentare di ottenere soltanto dopo essere stato debitamente autorizzato dalla Congregazione del Concilio, che gli aveva raccomandato di vigilare «ne milites, dum aedem illam vacuum relinquunt, alicujus Monasterii aedes occupatum eant»<sup>21</sup>. Nello stesso anno, a maggio, poté essere riaperto anche il seminario, sia pure con la disponibilità soltanto della terza parte dei suoi antichi locali e superando anche l'avversione degli anticlericali locali, intervenuti con lettere anonime al ministero dell'Interno<sup>22</sup>.

Niente, invece, si riuscì a ottenere per consentire al vescovo una residenza dignitosa. Il Mangeruva, infatti, oltreché privo di rendite per il sostentamento personale, si ritrovò senza casa e dovette adattarsi a vivere in un piccolo appartamento nella marina di Gerace, facendo il pendolare un paio di volte la settimana per raggiungere la sua cattedrale nel centro storico<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> La pratica per la concessione fu completata nel mese di dicembre dl 1874: cfr. ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Il Vicario generale di Gerace al Ministro guardasigilli, Gerace 21.6.1874; Ivi, Il R. Economo Generale al Ministro guardasigilli, Napoli 15 settembre 1874; Ivi, Il Ministro guardasigilli al R. Economo Generale, Roma 30 settembre 1874; Ivi, Il R. Economo Generale al Ministro guardasigilli, Napoli 9.12.1874.

<sup>21</sup> ASDL, *Vescovi, Mangeruva*, La Congregazione del Concilio al Vescovo di Gerace, Roma 20 settembre 1872.

<sup>22</sup> ACS, *Min. Istruzione, Direzione Scuole Medie*, b. 157, fasc. 60, Il Ministro dell'Interno al Ministro della P.I., Roma 19 dicembre 1874. Della riapertura del seminario il Mangeruva informò la Congregazione del Concilio nella relazione ad limina del 1874; «Primo meo in hanc sedem Episcopalem adventu clausum reperi seminarium. Duas partes aedificii milites occupant. Tertiam maximis impensis instauravi, et proximo elapso Maio seminarium aperui. Optimum ei Rectorem praefeci, doctisque illud instruxi praeceptoribus. Alumnos continet 29, qui amplius tredecim annos nati non admittuntur, et triginta singulis in mensibus libellas persolvunt. Reditus Seminarii sunt valde imminuti; eos enim, sic dictum, Regio demanio pluribus annis confiscavit. Remisit inde bonorum partem, quae singulis annis 2000 referunt libellas, et quorum vel 4300 libellas adhuc postulat. Hosce reditus mala habita tempore vacantis sedis administratio imminuit. Seminarii mobiles dispersi omnino fuerunt. Bibliotheca adhuc apud sic nuncupatum Regio Economato manet»: ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in poi ASV), *Congr. Concist., Relat. Dioec., Relationes* 390B, *Hieacen* 1874, f. 355v (cfr. anche il mio *La Cattedra sulla Rupe* cit., p. 278).

<sup>23</sup> ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113. La circostanza emerge da una comunicazione della prefettura di Reggio Calabria del 25 febbraio 1879 al procuratore generale di Catanzaro: «Dalle informazioni assunte sul conto di monsignor Francesco



I primi anni di episcopato furono pertanto vissuti dal vescovo Mangeruva in una condizione di avvilente precarietà e soltanto dopo il 1876, morto il cardinale segretario di Stato Giacomo Antonelli<sup>24</sup>, fu possibile riprendere i tentativi sia pure con prudenza per ottenere il *R. exequatur*.

Verosimilmente furono operati dei tentativi privati, che appaiono attestati da appunti qua e là conservati nella busta ripetutamente menzionata dell'Archivio Centrale dello Stato<sup>25</sup>, ma senza apprezzabili risultati. Poi, finalmente, arrivò da Roma l'autorizzazione a richiedere l'*exequatur* ufficialmente<sup>26</sup>, e monsignor Mangeruva, il 15 marzo 1877, corredandola della copia autentica delle bolle di nomina pontificia, inoltrò al guardasigilli la seguente istanza:

«Il Vescovo di Gerace Calabria Francesco Saverio Mangeruva, promosso nel Concistoro del 6 Maggio 1872, prega Vostra Eccellenza che sia accordato il Regio exequatur alle bolle provvisoriale, affine di poter provvedere senza ostacoli al bene dei fedeli, ed evitare ogni ostacolo all'esercizio del suo Apostolico Ministero»<sup>27</sup>.

Ma la richiesta non fu accolta, perché, come si evince dalla seguente lettera, che comunica al Procuratore generale delle Calabrie le istruzioni ministeriali sul caso:

«Monsignor Francesco Saverio Mangeruva ha chiesto il R. Exequatur alla Bolla pontificia con la quale fu eletto vescovo di Gerace.

Resultando dagli atti di questo Ministero che quella sede vescovile è di Regio Patronato, alla richiesta del Prelato surriferito, ne' modi in cui è stata concepita, non può esser dato alcun corso.

Epperò priego la S.V. di fare allo stesso Mons. Mangeruva le identiche dichiarazioni negative ed avvertenze che le furono indicate in occasione della congenera dimanda fatta dall'arcivescovo di Cosenza. – Il Ministro»<sup>28</sup>,

Saverio Mangeruva, vescovo di Gerace, risulta che il medesimo dimora abitualmente a Neolocri...».

<sup>24</sup> Fu segretario di Stato di Pio IX dal 29 novembre 1848 al 6 novembre 1876. Su di lui, cf. ROGER AUBERT, *Antonelli, Giacomo*, «Dizionario Biografico degli Italiani» (d'ora in poi DBI), 3, 1961.

<sup>25</sup> Un appunto rivela l'interessamento del senatore conte di Pontallo nel mese di marzo del 1877.

<sup>26</sup> Al vescovo di Oppido, Antonio Maria Curcio, tale autorizzazione fu concessa il 6 marzo 1877: cf. P. BORZOMATI, *Il problema dell'exequatur* cit., p. 201.

<sup>27</sup> ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Il Vescovo di Gerace al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Gerace 15 marzo 1877.

<sup>28</sup> Ivi, Il Ministro di Grazia e Giustizia al Procuratore Generale di Catanzaro, Roma 26 marzo 1877. L'arcivescovo di Cosenza ivi menzionato era monsignor Camillo Sorgente, che era stato nominato dal papa il 5 maggio 1874.

non era in discussione la concessione del *R. exequatur*, ma l'accettazione da parte della Chiesa del *R. Patronato* sulla sede di Gerace, che veniva contestato e negato risolutamente da parte della Santa Sede e, conseguentemente, anche dal vescovo di Gerace, sempre ligio alle direttive romane.

La controversia sull'argomento, invece di concludersi entro breve tempo con una soluzione soddisfacente per le parti in causa, si protrasse per oltre due anni, durante i quali si formò un *dossier* che non è inutile leggere almeno nelle sue carte essenziali, perché consente di conoscere quanto, a volte, siano sottili i giochi, i metodi, i diritti e le esigenze della diplomazia e come questi pesino quando diventano burocrazia.

Informato dal Procuratore Generale dell'esito della sua richiesta del 15 marzo, il vescovo Mangeruva replicò esibendo dei documenti che dimostravano che - secondo lui - «la nomina al vescovato di Gerace spetti alla S. Sede». Del che il Procuratore informò immediatamente il ministro di Grazia e Giustizia:

«Monsignor Francesco Saverio Mangeruva, al quale ho fatto le dichiarazioni contenute nella riverita nota indicata al margine, mi ha ora inviato l'annesso foglio, corredato da taluni documenti, col quale intenderebbe dimostrare che la nomina al Vescovato di Gerace spetti alla Santa Sede, manifestando il desiderio di sottomettere all'E.V. le di lui osservazioni.

Nel rassegnare a V. E. il foglio suddetto ed alligati documenti, unisco una nota dell'Economato Generale di Napoli da me invitato a dare chiarimenti in proposito, ed al parere dello stesso mi uniformo»<sup>29</sup>.

La replica del ministro fu abbastanza precisa:

«Trovando bene apposte le ragioni svolte dall'Economato Geranerale di Napoli per dimostrare che la sede vescovile di Gerace è di assoluto Regio Patronato per fondazione e dotazione, prego la S.V. di voler fare conforme dichiarazione a Mons. Francesco Saverio Mangeruva in replica al ricorso da lui fatto in senso contrario, aggiungendogli che questo Ministero tiene fermo alle dichiarazioni fatte con la nota del 26 marzo ultimo, n. 6203»<sup>30</sup>.

Dopo questa risposta, come sembra attestare l'assenza nel *dossier* di documentazione per qualche mese, tra le parti in causa dovette esserci una lunga pausa di rapporti, dilatata - sembra evidente - dalla morte prima di Vittorio Emanuele II (9 gennaio 1878), poi di Pio IX (7 febbraio 1878), attendendo eventuali nuovi atteggiamenti.

<sup>29</sup> IVI, Il Procuratore Generale del Re nelle Calabrie al Ministro di Grazia e Giustizia, Catanzaro 4 settembre 1877.

<sup>30</sup> IVI, Il Ministro di Grazia e Giustizia al Procuratore Generale di Catanzaro, Roma 19 settembre 1877

Con l'elezione di Leone XIII al soglio pontificio (28 febbraio 1878), sembrò effettivamente che le relazioni tra la S. Sede e il Governo italiano diventassero meno tese, ma quanto alla questione del *R. patronato*, niente cambiò.

Il 23 luglio 1878 monsignor Mangeruva decise di riproporre il problema che l'angustiava e scrisse a Roma; ma – sopraggiunta la morte del segretario di stato, cardinale Alessandro Franchi (31 luglio 1878), fine diplomatico considerato molto favorevole all'avvio di un processo di conciliazione con l'Italia – la sua lettera rimase inevasa fino a quando non fu ritrovata dal nuovo segretario di stato, il cardinale Lorenzo Nina (8 agosto 1878 - 7 novembre 1881), che rispose così alla richiesta del vescovo di Gerace:

«Ill.mo e R.mo Signore. Non prima di oggi mi riesce dar riscontro alla pregiata lettera della S.V. Ill.ma e R.ma in data del 23 Luglio diretta al compianto E.mo Franchi e fra le molte carte del medesimo or son pochi giorni ritrovata. Il S. Padre vivamente compenetrandosi della difficile ed anomala posizione in cui Ella si trova per non essere legalmente riconosciuta dal Governo, mi ha ordinato di inviarle copia di una formula, che la S.V. potrebbe esibire a coteste Autorità governative per ottenere il bramato intento, e che troverà qui nella presente compiegata»<sup>31</sup>.

Senza frapporte indugi, Mangeruva accolse il suggerimento e inviò al guardasigilli la seguente istanza in carta bollata:

«Eccellenza, Francesco Saverio Mangeruva, Vescovo di Gerace, rinnova le istanze all'Eccellenza Vostra per avere colle temporalità il Palazzo Vescovile di Gerace, per la cui privazione trovasi al presente quasi inabilitato a dare soddisfazione allo sterminato concorso di tutte le varie classi del popolo, che a lui continuamente ricorre per bisogni spirituali e corporali; e trovandosi egli stesso posto fuori casa e privato di ogni mezzo, non può, con gran dolore dell'animo suo, e con gravissimo danno della popolazione accorrere a sollevarne gli urgenti e gravi e moltissimi bisogni. Il sottoscritto, quindi, prega l'Eccellenza Vostra, la quale nella sua qualifica di Guardasigilli ritiene che la suddetta sede sia di Regio Patronato, a dare quei provvedimenti pei quali senza indugio ed ostacolo possa esercitare con libertà il suo pastorale ministero e soccorrere ai bisogni del suo popolo»<sup>32</sup>,

che, però, ebbe nuovamente esito negativo. Il fatto era che il Governo italiano pretendeva dal vescovo Mangeruva la dichiarazione che accettasse in maniera più o meno esplicita la legittimità del *R. patronato* sulla Chiesa

<sup>31</sup> ASDL, *Vescovi, Mangeruva*, Il cardinale Lorenzo Nina al Vescovo Mangeruva, Roma 25 settembre 1878

<sup>32</sup> ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Il Vescovo di Gerace al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Gerace 28 settembre 1878.

di Gerace, in mancanza della quale nessun riconoscimento governativo alla bolla di nomina a tale vescovato sarebbe stato mai emanato.

Seguirono nuove consultazioni del vescovo geracese con la segretaria di Stato e finalmente una nuova domanda redatta il 28 dicembre 1878 nella forma seguente:

«Eccellenza, il Vescovo di Gerace, Calabria, Francesco Saverio Mangeruva, preconizzato dal Sommo Pontefice Pio IX di s.m. alla Sede vescovile suddetta, avendo già presentato da molto tempo a Sua Eccellenza il Signor Ministro dei Culti la Bolla pontificia, torna a pregare l'Eccellenza Vostra di farvi apporre per le temporalità il Regio Exequatur.

E perché il medesimo conosce che dal Real Governo la precennata sede si ritiene di Regio Patronato, prega eziandio l'Eccellenza Vostra a prender quei provvedimenti che lo mettano in grado di poter senza ritardo ed ostacoli esercitare il suo pastorale ministero al maggior bene delle anime»<sup>33</sup>,

sembrò aprire finalmente una breccia nelle solide determinazioni del governo italiano. In questa istanza, nel cui ultimo capoverso si legge la dichiarazione «E perché il medesimo conosce...», interpretabile come accettazione da parte della Chiesa dell'esistenza del R. patronato sulla sede di Gerace - una specie di "formula magica", cioè - sembrò che finalmente la strada per risolvere la spinosa questione di un vescovo insediato canonicamente ma non riconosciuto dallo Stato fosse spianata.

Come si evince dalla seguente lettera al Procuratore Generale del Re nelle Calabrie:

«Mons. Francesco Saverio Mangeruva, nel rinnovare la dimanda per ottenere il R. Exequatur alla Bolla Pontificia della di lui elezione a vescovo di Gerace, ha aggiunto: «E perché conosce che dal Real Governo la precennata sede si ritiene di Regio Patronato, prega eziandio l'Eccellenza Vostra a prender quei provvedimenti che lo mettano in grado di poter senza ritardo ed ostacoli esercitare il suo pastorale ministero al maggior bene delle anime».

Si comunica tale istanza con l'unita bolla alla S.V. perché voglia al più presto possibile somministrare le informazioni di regola sulla condotta politica e morale e sul contegno sinora tenuto dal detto Prelato, referendo col suo parere sul merito della dimanda stessa»<sup>34</sup>,

non ebbe più obiezioni da sollevare il guardasigilli – era l'on. Diego Tajani, ministro dal 19 dicembre 1878 al 14 luglio 1879 –, anzi sembrò finalmente tirare un sospiro di sollievo, né ne ebbero il R. procuratore presso il tribu-

<sup>33</sup> Ivi, Gerace 28.12. 1878. Tra alcune lettere (minute) conservate nell'ACS e altre conservate nell'ASDL si nota in questo periodo una evidente incongruenza di date, ma non apparendo la cosa di importanza sostanziale, non sembra necessario soffermarsi a discuterne.

<sup>34</sup> Ivi, Il Ministro di Grazia e Giustizia al Procuratore Generale di Catanzaro, Roma 5 febbraio 1879.

nale di Gerace, che inviò a Catanzaro il seguente rapporto:

«Questa Sede episcopale della cui esistenza in Locri, poscia Santa Ciriaca trovansi imperiture memorie nei concilii e nelle prime Storie del Cristianesimo, venne traslata in Gerace, allorché i popoli della regione Locrese Epizefiria si ridussero sulla erta montana a schermo e riparo delle incursioni agarene. Poco dopo il mille il magnanimo conte Ruggiero fondatore della monarchia normanna eretta in Mileto dalle everse di Vibona e di Mesiano una cattedra ricchissima locupletò di dovizie, abbadi e cinoblei in Calabria e Sicilia e dotò la Geracese di pingui possessi. Ciò fece credere che l'Episcopato di Gerace fosse beneficio maggiore di Regio Patronato, avvegnacché nel Concordato Carolino e nell'ultimo del 1818 la Corona di Napoli non riserbasse verun dritto di presentazione, e nel luttuoso periodo della dominazione borbonica si fosse costumata la terna di candidati alla Curia Romana come per tutte le sedi indipendenti dal Real Patronato.

Cheché fosse di cotesto dubbio, per la cui soluzione non difettano certo gli elementi, posso render sicura la S.V. che Monsignor Francesco Saverio Mangeruva attuale vescovo di Gerace sia uomo di evangeliche virtù fornito, che attende al suo apostolico ministero con zelo benefico e saviezza generosa e che tiene aperta alla gioventù vogliosa di studi un frequentato seminario. Riguardo alla politica, dimorando egli nella sottostante Marina, ne' pochi istanti di quasi ogni settimana che qui sale per compiere religiose funzioni, si è mostrato sempre ossequiente alle autorità e benevolo verso il Regio Governo, anzi è universalmente tenuto per amico alle libere istituzioni.

Anche a me pare che il Governo del Re, impartendo l'exequatur alle bolle che restituisco farebbe opera giusta e molto plaudita dal pubblico di questo Circondario, che ama e venera il proprio Prelato»<sup>35</sup>,

o il prefetto di Reggio Calabria, anch'egli d'avviso che il *R. exequatur* potesse senz'altro essere concesso<sup>36</sup>; invece, trasmettendo al ministro le predette informative, non riuscì a reprimere il proprio zelo burocratico il procuratore generale, secondo il quale, «essendo la sede vescovile di Gerace di Regia nomina, per ottenerla a mio parere occorrerebbe che Monsignor Mangeruva inoltrasse più formale dimanda, mentre quella ora inoltrata non racchiude una esplicita dichiarazione»<sup>37</sup>.

Ma questa volta il guardasigilli seppe assumersi la responsabilità di chiudere la pratica.

Per lui la dichiarazione inserita nell'ultimo capoverso dell'istanza del 28 dicembre conteneva sufficientemente l'implicita ammissione del vescovo di accettare la legittimità del *R. patronato* e la richiesta conseguente di essere presentato dal re per la cattedra di Gerace, e non c'era bisogno

<sup>35</sup> Ivi, Il R. Procuratore presso il Tribunale di Gerace al Procuratore presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Gerace 13 febbraio 1879.

<sup>36</sup> Ivi, Il Prefetto di Reggio C. al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Reggio C. 26 febbraio 1879.

<sup>37</sup> Ivi, Il Procuratore Generale del Re nelle Calabrie al Ministro di Grazia e Giustizia, Catanzaro 23 marzo 1879.

di altro. Si rivolse quindi al presidente del Consiglio di Stato:

«Monsignor Francesco Saverio Mangeruva indebitamente nominato dal Papa al Vescovado di Gerace di Regio Patronato, al pari di altri vescovi che si trovano nella identica di lui condizione, ha fatto dimanda con la quale accennando al R. Parronato su quella Sede Vescovile, chiede implicitamente la nomina Regia al Vescovado stesso.

Essendo resultati favorevoli le informazioni ricevute sul conto del detto Prelato, mi prego di comunicare tutti gli atti all'E.V. perché si compiaccia di provocare sull'affare il parere del Consiglio di Stato»<sup>38</sup>,

ottenendo il seguente parere:

«La Sezione,

Vista la nota del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 31 marzo 1879, Div. 3. Sez. 1. n. 5444, con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sull'istanza di Monsignor Francesco Saverio Mangeruva per ottenere il R. Exequatur alla provvisione pontificia che lo ha canonicamente investito della sede vescovile di Gerace, tenuta di Regio patronato;

Visto il rapporto del Procuratore Generale di Catanzaro con le carte annesse;

Sentito il relatore;

Considerato che Monsignor Francesco Saverio Mangeruva deliberatosi ad adempiere le prescrizioni del Regolamento approvato col R. Decreto 23 Giugno 1871 in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 16 della Legge dei 13 maggio stesso anno, detta delle guarentigie, ha presentato in copia autentica la provvisione pontificia del 6 Maggio 1872, che lo ha canonicamente investito della sede vescovile di Gerace, con lettera dei 15 Marzo 1877, indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha chiesto di essa provvisione il R. Exequatur per essere immesso nel possesso della Mensa, ossia delle temporalità del vescovado di Gerace;

Che con altra lettera indirizzata allo stesso Ministro in data 28 dicembre 1878 ha rinnovato la detta richiesta soggiungendo che "poiché il medesimo conosce che dal R. Governo la precennata sede (di Gerace) si ritiene di Regio Padronato, prega eziandio l'Eccellenza Vostra a prender quei provvedimenti che lo mettano in grado di poter senza ritardo ed ostacoli esercitare il suo pastorale ministero al maggior bene delle anime;

Che il Prelato con le surriferite espressioni non solo riconosce la sovranità del Regno, ma nel fatto speciale del R. patronato, a cui si ritiene sottoposta la sede di Gerace, mentre lascia impregiudicata la relativa quistione, ravvisa che allo stato attuale delle cose occorrono de' provvedimenti da parte del Governo del Re, da promuoversi dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, provvedimenti che non possono consistere se non nel Decreto di Regia presentazione o nomina, che avrebbe dovuto precedere la istituzione pontificia e di cui le surriferite espressioni contengono implicitamente la domanda;

Che, posto ciò, non è da richiedere, come presumerebbe il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, che da Monsignor Mangeruva se ne faccia formale domanda, bensì nel caso di lui è da operare in forza degli argomenti e secondo i modi che s'ebbero presenti e si seguirono nel caso di parecchi altri prelati investiti canonicamente di sedi arcivescovili e vescovili tenute di Regio Patronato senza che precedesse la Regia presentazione o nomina, argomenti e modi esposti in parecchi pareri di questa Sezione e recentemente in quelli emessi nell'adunanza del 21 Marzo p.p. per l'Arcivescovo di Amalfi e pel Vescovo di Policastro, ai quali si conformarono i posteriori dati nella successiva adu-

<sup>38</sup> IV, Il Ministro di Grazia e Giustizia al Presidente del Consiglio di Stato, Roma 31 marzo 1879.



nanza del 28 Marzo per l'Arcivescovo di Otranto, il Vescovo di Bovino ed altri;

Che risulta dai ragguagli raccolti dal Procuratore Generale di Catanzaro sulla condotta morale e politica di Monsignor Francesco Saverio Mangeruva «ch'egli è fornito di evangeliche virtù ed attende al suo apostolico ministero con zelo benefico, e che si è mostrato sempre ossequiente alle autorità e benevolo verso il Regio Governo, anzi è universalmente tenuto per amico delle libere istituzioni»:

Per queste considerazioni è stata d'avviso che il R. Exequatur chiesto da Monsignor Francesco Saverio Mangeruva alla provvisione pontificia che lo ha canonicamente investito della sede vescovile di Gerace, tenuta di R. Patronato, possa essere concesso fatta menzione nell'apposito Decreto di quello della R. presentazione o nomina ottenuta dal Prelato per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con aggiunta alle consuete la clausola senza tratto di conseguenza<sup>39</sup>.

Con tale parere, la spinosa questione di un vescovo che nella cattedrale di Gerace (ma anche in giro per la diocesi) operava con il pieno consenso del diritto canonico, ma, fuori, nelle strade e negli uffici, era civilmente invisibile, era finalmente risolta; anzi, mancavano i due decreti indicati dal Consiglio di Stato ed essi, evidentemente dopo l'espletamento di altre formalità (delle quali non abbiamo documentazione, ma che verosimilmente consistettero nella raccolta di ulteriori informazioni sul Prelato nella sua terra di origine ed in Gerace<sup>40</sup>), che comportarono altri tre mesi di attesa<sup>41</sup>, furono emessi entrambi nello stesso giorno, il 24 luglio 1879, prima quello della «presentazione e nomina regia di Monsignor Mangeruva alla sede di Gerace», che, sfiorando il ridicolo, dato che monsignor Mangeruva era vescovo ormai da sette anni, ma salvando la forma (ma, a dire il vero, anche la sostanza della salvaguardia di un diritto pur ormai anacronistico), recitava quanto segue:

«Umberto.

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

In virtù del nostro Regio Patronato, nominiamo Monsignor Francesco Saverio Mangeruva, dietro sua domanda, Vescovo di Gerace.

Copia autentica del presente Decreto sarà rilasciata Dato a Roma addì 24 luglio 1879. Umberto»<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Ivi, Consiglio di Stato, Sezione di Grazia e Giustizia e dei Culti, Adunanza del 9 aprile 1879.

<sup>40</sup> Ciò era richiesto normalmente per la presentazione regia e la concessione del R. exequatur, come documentano, nella ripetutamente citata busta dell'ACS le pratiche relative alle nomine dei successori del Mangeruva, i vescovi Giorgio Delrio (1906-1921) e Giovan Battista Chiappe (1922-1951).

<sup>41</sup> Durante i quali, tra le carte della nostra busta sono attestati parecchi interventi, sollecitazioni e raccomandazioni, specialmente attraverso il comm. Semola, Direttore Superiore presso il Ministero di Grazia e Giustizia e buon amico di un fratello del Mangeruva, Antonio.

Dopo tale decreto, di seguito poté essere emesso l'altro, del tenore seguente:

«Umberto.

Vista l'istanza di Monsignor Francesco Saverio Mangeruva diretta ad ottenere il R. Exequatur alla bolla pontificia con la quale è istituito canonicamente nel Vescovado di Gerace;

Visto il nostro Decreto di questo medesimo giorno col quale il predetto Monsignor Francesco Saverio Mangeruva è nominato al Vescovado suddetto in virtù del nostro Regio Padronato;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1871 n. 216;

Visto il R.D. 25 giugno 1871 n. 320;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del nostro Guardasigilli abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

È concesso il R. Exequatur alla bolla pontificia con la quale Monsignor Francesco Saverio Mangeruva, nominato col menzionato nostro Decreto vescovo di Gerace, è istituito canonicamente nel vescovato stesso, salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi e senza tratto di conseguenze.

Copia autentica del presente decreto sarà rilasciata al suddetto prelado per gli effetti di legge.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1879. Umberto»<sup>43</sup>,

alla luce del quale monsignor Mangeruva poté finalmente tirare anche lui un sospiro di sollievo e proseguire l'esercizio del suo ministero vescovile con la piena approvazione anche del potere civile.

\* \* \*

A riprova della volontà governativa di porre la parola fine sulla questione, i due decreti furono trasmessi agli uffici periferici e a monsignor Mangeruva con sorprendente celerità, appena due giorni dopo<sup>44</sup>, mettendo il vescovo di Gerace nella condizione di chiedere finalmente la disponibilità delle temporalità – cioè dei beni e delle rendite della mensa vescovile<sup>45</sup> – e la restituzione dell'episcopio.

<sup>42</sup> ACS, *Min. Interno, Affari di Culto*, b. 88, fasc. 113, Decreto di Umberto I, Roma 24 luglio 1879.

<sup>43</sup> *IBIDEM*.

<sup>44</sup> I due decreti furono trasmessi il 26 luglio 1879 al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello a Catanzaro, al R. Economo Generale de' Benefizi vacanti per le Province Napoletane a Napoli, al Prefetto di Reggio Calabria e a Monsignor Mangeruva.

<sup>45</sup> La mensa vescovile, durante la ventennale amministrazione del R. Demanio, era stata "convenientemente" alleggerita di beni «per valore di oltre 280 mila lire», che erano stati venduti verosimilmente con gli stessi criteri adottati dalla famosa *Cassa Sacra* dopo il 1783. Questa informazione è fornita da una relazione non firmata né datata, ma posteriore al mese di giugno del 1880, conservata in ACS, *Min. Interno, Affari di culto*, b. 88, fasc. 113.

Questo fu restituito nel mese di marzo del 1880, non appena furono reperiti locali idonei a trasferirvi i R. Carabinieri che l'occupavano, ma è facile immaginare in che condizioni fosse ridotto dopo venti anni di utilizzazione come caserma!<sup>46</sup>. Fu così che monsignor Mangeruva dovette intraprendere un lungo contenzioso per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'edificio.

Anche questa faccenda è documentata nelle carte ormai ben note dell'ACS, ma potrà eventualmente essere oggetto di qualche altro saggio.

<sup>46</sup> Nella relazione citata nella nota precedente è scritto: «Non esistono che mura sdrucciate, senz'alcun mobile, col soffitto fradicio per le acque grondanti, in qualche parte caduto, il tetto pericolante».